

ALLEGATI AL CODICE

Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)

Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.

A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:

1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività;
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;
15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice.

B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:

1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura;
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;

6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.
- C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio;
 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
 3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;
 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice;
 5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione;
 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
 7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)

Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.

Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
- b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
 - proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,
 - tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
- c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
 - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
 - di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice.

- a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
- b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)

Allegato n. 3 (articolo 46)

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
- b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico.

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

a) accesso alle reti locali;

b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.

2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (1), disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.

3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.

4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizio di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (1).

2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).

3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.

4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.

5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.

6. Norme di sicurezza.

7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.

8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui e' disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata per mancanza di capienza.

C. Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.

2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.

3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

NOTA: (1) E' possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)

Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice

Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice:

a) Fatturazione dettagliata

Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e

ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)

Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

c) Sistemi di pagamento anticipato

L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica.

e) Mancato pagamento delle fatture

L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice:

a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.

b) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Allegato n. 5 (articolo 71)

Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice

L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.

Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti.

2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico.

Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).

2.2. Tariffe generali.

Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.

2.4. Servizi di manutenzione offerti.

2.5. Condizioni contrattuali generali.

Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.

Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio

=====

PARAMETRO (Nota 1)	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
--------------------	-------------	------------------

Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di chiamate a vuoto (nota 2)		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di instaurazione della chiamata (nota 2)		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi di consultazione elenchi		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete e schede) in servizio		
	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Fatture contestate	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1

Nota 1

I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat.

Nota 2

L'Autorità può decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se e' dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti.

La versione del documento ETSI EG 201 769-1 e' la 1.1.1 (aprile 2000).

Allegato n. 7 (articolo 74)

Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice.

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),
- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

Allegato n. 8 (articolo 68)

Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.

Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.

L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.

1. Non discriminazione

L'Autorità vigila affinché le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società *partner*.

2. Orientamento ai costi

L'Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea.

3. Trasparenza

L'Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.

3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.

Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico.

3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:

- informazioni sulla procedura di ordinazione,

- periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.

Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;

- durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare,

- tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,

- eventuali procedure di rimborso.

Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfino le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.

Allegato n. 9 (articolo 25)

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

Il sottoscritto:

- * Cognome:
- * Nome:
- * Luogo e data di nascita:
- * Residenza e domicilio:
- * Cittadinanza:
- * Società/ditta:
- * Nazionalità:

* Sede:
* Codice fiscale e partita IVA:

Dati del rappresentante legale:

* Cognome e nome:
* Luogo e data di nascita:
* Residenza e domicilio:
* Codice fiscale:

dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete:
Descrizione tipologia di servizio:
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione:
Data di inizio dell'attività:

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonche', ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

DATA

FIRMA

Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.

Art. 1

Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate

sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:

- 1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
- 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);

d) nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:

- 1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
- 2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
- 3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

Art. 2

Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato.

3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, e' calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

- a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
- b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
- c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
- d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25

4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmettenti o ricetrasmettenti situate sul territorio nazionale:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;

b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.

5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;

da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla *gateway* sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo e' pari a:

a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile;

b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell'arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo e' ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilita' di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti.

Art. 3

Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici e' pari a 111,00 euro.
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 111.000,00 euro.
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di "*carrier selection*" a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti "*customer care*" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro.
6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro.
7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio e' pari a 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro.
11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico e' pari a 100,00 euro.
13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico e' pari a 1.000,00 euro.
14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico e' pari a 10.000,00 euro.
15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 50,00 euro.
16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 27.750,00 euro.
17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale e' pari ad 100,00 euro.
18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale e' pari a 1.000,00 euro.
19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale e' pari a 10.000,00 euro.
20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.
21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro.
22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro.
23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore "OP ID" e' pari a 500,00 euro.
24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.

Art. 4 **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
 - b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
 - c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.

Art. 5
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse

(Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza sino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	170,00			
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	370,00			
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	740,00			
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	1.060,00			
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	1.390,00	(L inferiore o uguale a 1,75MHz) 700,00	(L inferiore o uguale a 1,75MHz) 480,00	(L inferiore o uguale a 1,75MHz) 370,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	1.750,00	1.060,00	700,00	480,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	2.770,00	2.110,00	1.390,00	950,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	3.850,00	3.130,00	2.110,00	1.390,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	4.880,00	4.180,00	2.770,00	1.860,00

L superiore a			
28 MHz ed			
inferiore o			
uguale a			
56MHz	5.930,00	5.240,00	3.490,00 2.330,00

L superiore a			
56 MHz	6.980,00	6.290,00	4.180,00 2.770,00

Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)

Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice

Art. 1 **Definizioni**

1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

- a) "cliente non remunerativo", il cliente che l'impresa non servirebbe se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale, ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi e' inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'impresa al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;
- b) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura e' superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la prestazione dei servizi in questione;
- c) "aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;
- d) "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
- e) "tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;
- f) "ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle reti e/o servizi di comunicazione elettronica nonche' la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;
- g) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.

Art. 2 **Principi generali**

1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

2. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando e' soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio.

3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

- a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;
- b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale.

4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo

netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorità.

5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.

7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Art. 3

Finanziamento

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.

2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.

3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.

4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;

b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;

c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;

d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonche' quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonche' i fornitori di accesso ad Internet.

6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Art. 4

Costi da ripartire

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Art. 5

Calcolo del costo netto

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonche' le aree non remunerative.

2. Il calcolo del costo netto e' determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi

di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo:

a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;

b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;

c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;

d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;

e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.

3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;

f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali:

1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

3) fornitura di servizi di informazione abbonati;

4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa;

5) fornitura dei servizi tramite operatore.

4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;

c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;

d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;

e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;

f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa incaricata del servizio universale nonché, ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;

g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.

5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 6
Modalità di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;

f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;

g) individua le imprese debitrice sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;

h) richiede alle imprese debitrice di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);

k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrice.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrice l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrice;

c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a);

d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all' articolo 3 del presente allegato e' determinata con la seguente formula:

$$\text{quota percentuale per l'operatore } i\text{-esimo} = \frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)}{n} \times 100$$

$$\sum_{i=1} [\text{RL}_i - \text{RSU}_i - (\text{SI}_i + \text{AC}_i + \text{CT}_i + \text{RN}_i)]$$

LEGENDA:

RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di *roaming* nazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale.

Allegato n. 12 (articolo 39)

Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:

- a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
- b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- c) composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

- a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;
- b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
- c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
- d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
- e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.

3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)

Modello A

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto
nato a il
residente a via n.
nella sua qualità di..... della Società
con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per

l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni

grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

Modello B

Denuncia di inizio attività

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Il sottoscritto

nato a Il

residente avia n. ...

nella sua qualità di..... della Società

con sede invia n. ...

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi,

- direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
 - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Modello C

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

Il sottoscritto
nato a Il
residente a via n. ...
nella sua qualità di..... della Società
con sede in via n. ...

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

Modello D

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane

Il sottoscritto

nato a Il
residente a via n. ...
nella sua qualità di..... della Società
con sede in via n. ...

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
 - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
 - manufatti previsti lungo l'impianto;
 - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

Data

Allegato n. 14 (art. 107)

Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma

DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO
DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

Quadro A

Il sottoscritto:

cognome

nome

comune di nascita

prov.

data di nascita

codice fiscale

Rappresentante legale di:

denominazione:

codice fiscale / partita IVA

con sede legale in:

via / piazza / località

n. civico

comune

prov.

c.a.p.

telefono

fax

E-mail

Quadro B

DICHIARA:

Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di installare ed esercitare una / più stazione/i radioelettrica / che ad uso privato, convalidà di anni(max 10 anni) tramite l'attivazione del seguente sistema

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> sistema fisso | <input type="checkbox"/> sistema di radioastronomia |
| <input type="checkbox"/> sistema fisso via satellite | <input type="checkbox"/> sistema di ricerca spaziale |
| <input type="checkbox"/> sistema mobile terrestre | <input type="checkbox"/> sist. di esplorazione della terra via satellite |
| <input type="checkbox"/> sistema mobile terrestre via satellite | <input type="checkbox"/> sistema di operazioni spaziali |
| <input type="checkbox"/> sistema mobile marittimo | <input type="checkbox"/> sist. di freq. e campione e segnali orari |
| <input type="checkbox"/> sistema mobile marittimo via satellite | <input type="checkbox"/> sist. di freq. e campione e segnali orari via satellite |
| <input type="checkbox"/> sistema mobile aeronautico | <input type="checkbox"/> sistema di ausilio alla meteorologia |
| <input type="checkbox"/> sistema mobile aeronautico via satellite | <input type="checkbox"/> sistema di ausilio alla meteorologia via satellite |
| <input type="checkbox"/> sist. di radionavig. e di radiolocalizzazione | <input type="checkbox"/> altro _____ |
| <input type="checkbox"/> sist. di radionav. e radioloc. via satellite | |

barrare le voci interessate

Quadro C**DICHIARA INOLTRE:**

- di essere in possesso dei requisiti prescritti;
- di avere titolo alla esenzione dei contributi o a riduzione dei medesimi ai sensi del _____
- che l'attività del richiedente è: _____
- di essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi);
- che il collegamento radioelettrico richiesto sarà utilizzato per il seguente scopo: _____

Quadro D**ALLEGA:**

- a) nr. 2 copie in carta semplice della dichiarazione;
- b) nr. 3 copie del progetto tecnico del radiocollegamento ognuna costituita da nr. _____ schede generali e nr. _____ schede relative ad ogni tipo di stazione impiegata nel radiocollegamento;
- c) planimetria, (scala 1:200.000) sottoscritta del responsabile del progetto, ove sono indicate le esatte ubicazioni di tutte le stazioni fisse e ripetitrici ed è indicata la zona interessata al radiocollegamento;
- d) dichiarazione concernente la normativa antimafia (se prevista);
- e) licenza prefettizia (obbligatoria per gli istituti di vigilanza);
- f) procura del rappresentante legale (obbligatoria ove esistente);
- g) attestato del versamento del contributo dovuto

Quadro E**SI IMPEGNA:**

- > a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- > a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica e di urbanistica;
- > ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
- > a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
- > a versare il contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini del collegamento.

Quadro F**NOTIZIE FACOLTATIVE**

recapito corrispondenza (compilare solo se si desidera ricevere la corrispondenza presso una sede diversa da quella legale):

nominativo

via / piazza / località

n. civico

comune

prov.

c.a.p.

telefono

fax

E-mail

presso una sede diversa da quella legale):
nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni:

cognome

nome

telefono

fax

E-mail

Quadro G

Data _____

TIMBRO DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE
o del
RAPPRESENTANTE LEGALE

Allegato n.15 (art. 107)

Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma

<input type="text"/>		
nominativo		
<input type="text"/>		<input type="text"/>
via / piazza / località		n. civico
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
comune	prov.	c.a.p.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
telefono	fax	E-mail

CARATTERISTICHE DEL RADIOCOLLEGAMENTO

1. Caratteristiche	
BANDA <input type="text"/>	NUMERO TOTALE CANALI <input type="text"/>

2. Tipo del collegamento		
<input type="checkbox"/> telefonico	<input type="checkbox"/> teleallarme	<input type="checkbox"/> telegrafico
<input type="checkbox"/> trasmissione dati	<input type="checkbox"/> telemisure	<input type="checkbox"/> video
<input type="checkbox"/> telecomando	<input type="checkbox"/> telesegnale	<input type="checkbox"/> altro

3. Tipo della comunicazione

simplex duplex semiduplex unidirezionale

4. Consistenza radiocollegamento

indicare la quantità per tipo delle stazioni impiegate

fisse mobili portatili cercapersone
 ripetitrici solo TX solo RX TX / RX

5. Frequenze

- Numero totale frequenze impiegate nel radiocollegamento
- Indicare se il collegamento viene realizzato con tecnica in multiaccesso
- Indicare se la richiesta è del tipo multiaccesso avanzato

Specificare il tipo di multiaccesso avanzato richiesto: (es. Tetra) _____

6. Estensione

- Indicare se il collegamento avviene nell'ambito del proprio fondo
- Lunghezza max dell' area di servizio impegnata dal radiocollegament

7. Collegamento tra stazioni di base

se il collegamento prevede più stazioni di base, indicarne il numero:

e se:

comunicano
tra loro

non comunicano
tra loro

comunicano
solo le stazioni n. —

8. Avaria stazioni ripetitrici

se il collegamento prevede uno o più ripetitori si richiede la possibilità, in caso di avaria degli stessi, dovuti ad eventi eccezionali connessi all'esercizio delle attività istituzionali, o di protezione civile, di collegare in simplex ad una frequenza la/le stazione/i di base con le altre stazioni terminali utilizzando la frequenza di emissione del/dei ripetitore/i

9. Area totale del collegamento/lunghezza totale del collegamento

Area indicante la superficie del territorio nella quale si intende avere copertura radioelettrica (in relazione alle stazioni mobili e/o portatili) espressa in Km

lunghezza massima del collegamento in relazione alla postazione fissa in Km

FIRMA
DEL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

FIRMA
DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

SCHEMA A BLOCCHI DEL RADIOCOLLEGAMENTO

numero complessivo
delle schede:

Allegato n. 16 (art. 107)

SCHEDA TECNICA PER L'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE N.

1. Identificativo utente		
<input type="text"/>		
nominativo		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
via / piazza / località		n. civico
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
comune	prov.	c.a.p.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
telefono	fax	E-mail

2. Località stazione emittente		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> c.a.p. nome della località </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> via / piazza n. civico </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 10%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 10%; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> comune prov. c.a.p. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> telefono fax E-mail </div>		
<p>coordinate geografiche del punto di emissione (rispetto al meridiano di Greenwich)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20%; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> longitudine latitudine </div> <p>altezza del terreno sul livello del mare del punto di emissione (in metri): </p>		
<p>natura del luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centro abitato - aeroporto - porto - fiume o canale - località elevata rispetto alla zona circostante 	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>	C A P R H
<p>natura del suolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zona che presenta, nelle immediate vicinanze, costruzioni e/o vegetazione con altezza maggiore di 20 m. - idem c.s. ma con altezza compresa tra 5 e 20 m. - idem c.s. ma con altezza inferiore a 5 m. - zona libera da ostacoli fino a 400 m nella direzione di emissione - zona libera da ostacoli fino a 1.000 m nella direzione di emissione 	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>	1 2 3 4 5
<p>classe della stazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stazione fissa - stazione di base - stazione mobile - stazione portatile - stazione ripetitrice - stazione fissa-ripetitrice - stazione di operazioni portuali 	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>	FX BX ML FP FR RF FP
<p>collocazione della stazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su terra - su autoveicolo - su mare - su acque interne - su ferrovia - su aeromobile - 	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>	L W W R T T A

3.1 Caratteristiche radioelettriche della stazione	
ditta costruttrice dell'apparato	<input type="text"/>
sigla dell'apparato	<input type="text"/>
potenza in uscita del trasmettitore (in watt)	<input type="text"/>

PARTE
RISERVATA
ALL'UFFICIO

3.2 Caratteristiche radioelettriche del segnale	
nomenclatura U.I.T. del segnale impiegato	<input type="text"/>
tono sub audio	<input type="text"/>
chiamata selettiva	<input type="text"/>
tipo di modulazione:	
frequenza <input type="checkbox"/>	
ampiezza <input type="checkbox"/>	
fase <input type="checkbox"/>	
numero di canali telefonici trasmessi dalla stazione	<input type="text"/>
numero di canali telegrafici trasmessi dalla stazione	<input type="text"/>
modalità di utilizzazione:	
ininterrotta <input type="checkbox"/>	
intermittente <input type="checkbox"/>	
tipo di funzionamento:	
simplex <input type="checkbox"/>	S
duplex <input type="checkbox"/>	D
unidirezionale <input type="checkbox"/>	B
larghezza del canale:	
12,5 kHz <input type="checkbox"/>	10
25 kHz <input type="checkbox"/>	16
50 kHz <input type="checkbox"/>	36
100 kHz <input type="checkbox"/>	100
200 kHz <input type="checkbox"/>	200
500 kHz <input type="checkbox"/>	500
1 MHz <input type="checkbox"/>	1000
..... <input type="checkbox"/>	
natura dell'assegnazione:	
frequenza unica <input type="checkbox"/>	S
coppia di frequenze (emissione e ricezione) <input type="checkbox"/>	P
frequenze proposte:	
emissione <input type="text"/>	massima lunghezza collegamento KM <input type="text"/>
ricezione associata <input type="text"/>	massima lunghezza collegamento KM <input type="text"/>
emissione <input type="text"/>	massima lunghezza collegamento KM <input type="text"/>
ricezione associata <input type="text"/>	massima lunghezza collegamento KM <input type="text"/>
emissione <input type="text"/>	massima lunghezza collegamento KM <input type="text"/>
ricezione associata <input type="text"/>	massima lunghezza collegamento KM <input type="text"/>

PARTE
RISERVATA
ALL'UFFICIO

3.3 Caratteristiche radioelettriche dell'antenna

tipo dell'antenna: <input style="width: 380px; height: 15px;" type="text"/>	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale a -3 DB in gradi: <input style="width: 120px; height: 15px;" type="text"/>	
guadagno dell'antenna (in DB rispetto al radiatore isotropico) <input style="width: 120px; height: 15px;" type="text"/>	
guadagno dell'antenna (in DB rispetto allo stilo 1/4 d'onda) <input style="width: 120px; height: 15px;" type="text"/>	
polarizzazione: verticale <input type="checkbox"/> orizzontale <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/>	
angolo del sito rispetto all'orizzonte: positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> valore in gradi <input type="text"/>	
altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri) <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	
attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di ogni attenuazione (in DB) <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	

3.4 Altezza equivalente dell'antenna

rappresenta l'altezza dell'antenna dal livello medio del suolo calcolato tra i 3 e i 15 km a partire dall'antenna stessa in una direzione definita:	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																				
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale uguale od inferiore a 90°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione ed il corrispondente azimuth (in gradi): altezza equivalente <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> azimuth <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>																					
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale compreso tra 90° e 180°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione e nelle due direzioni che formano con questa angoli di 45° ed il relativo azimuth (in gradi) altezza equivalente <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> azimuth <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> altezza a 45° <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> altezza a 45° <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>																					
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale maggiore di 180° compilare la seguente tabella																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">azimuth</th> <th style="width: 20%;">altezza equivalente</th> <th style="width: 20%;">azimuth</th> <th style="width: 20%;">altezza equivalente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">180°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">225°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">270°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">135°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">315°</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		azimuth	altezza equivalente	azimuth	altezza equivalente	0°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	180°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	45°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	225°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	90°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	270°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	135°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	315°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>
azimuth		altezza equivalente	azimuth	altezza equivalente																	
0°		<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	180°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>																	
45°		<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	225°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>																	
90°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	270°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>																		
135°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	315°	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>																		

3.5 Caratteristiche delle stazioni riceventi			PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																							
<p>indicare per ciascuna stazione fissa di base o ripetitrice ricevente collegata alla stazione emittente descritta nella presente scheda il nome della località e le coordinate del punto di ricezione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>località</th> <th>longitudine</th> <th>latitudine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				località	longitudine	latitudine																				
località	longitudine	latitudine																								
3.6a Consistenza delle stazioni della presente scheda			PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																							
<p>indicare il numero delle stazioni mobili o portatili a cui si riferisce la presente scheda <input type="checkbox"/></p> <p>indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) <input type="checkbox"/></p>																										
3.6b Consistenza delle stazioni della presente scheda			PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																							
<p>indicare il numero delle stazioni fisse a cui si riferisce la presente scheda <input type="checkbox"/></p> <p>indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) <input type="checkbox"/></p>																										
3.6c Consistenza delle stazioni della presente scheda			PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																							
<p>indicare il numero delle stazioni ripetitrici a cui si riferisce la presente scheda <input type="checkbox"/></p> <p>indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) <input type="checkbox"/></p>																										
3.6d Consistenza delle stazioni della presente scheda			PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																							
<p>indicare il numero delle stazioni di base a cui si riferisce la presente scheda <input type="checkbox"/></p> <p>indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) <input type="checkbox"/></p>																										
3.7 Area di servizio / lunghezza collegamento specifica			PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO																							
<p>esclusivamente in relazione alla suddetta scheda tecnica indicare:</p> <p>la massima lunghezza del collegamento in km <input type="checkbox"/> la massima area in km <input type="checkbox"/></p>																										

FIRMA
DEL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

FIRMA DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Allegato n. 17 (art. 107)

Al Ministero delle comunicazioni

Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza e domicilio
cittadinanza
societa'/ditta
sede
codice fiscale e partita IVA
nazionalità
dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza e domicilio
codice fiscale
ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche

dichiara

- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche
 - () su supporto fisico
 - () ad onde convogliate
 - () con sistemi ottici(barrare la casella che interessa)
 - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni)
 - di possedere i prescritti requisiti
 - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa) e si impegna:
 - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
 - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
 - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
 - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
- Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
- (data)

(firma)

Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)

Al Ministero delle comunicazioni

Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza e domicilio

cittadinanza
dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza e domicilio
codice fiscale
ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle
comunicazioni elettroniche

dichiara

- di voler installare ed esercire:

- () una stazione di radioamatore
- () una stazione ripetitrice analogica o numerica
- () un impianto automatico di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o
- () instradamento di messaggi
- () un impianto destinato ad uso collettivo
- () una stazione radioelettrica (specificare la
tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di
cui sopra fino al 31 dicembre
(massimo 10
anni)
- di possedere i prescritti requisiti
- che la stazione radioelettrica e' ubicata
e presenta le seguenti caratteristiche
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione,
compatibilità elettromagnetica, ecc.)

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
 - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
 - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
 - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla
normativa in vigore
- Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
- a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e
controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale;
 - b) la copia della patente di operatore;
 - c) il nominativo acquisito;
 - d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.
(data)

(firma)

Allegato n. 19 (art. 107)

Al Ministero delle comunicazioni

Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui
all'articolo 107, comma 10

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza e domicilio
cittadinanza
società/ditta
sede
codice fiscale e partita IVA
nazionalità
dati del rappresentante legale

cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza e domicilio
codice fiscale
Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle
comunicazioni elettroniche

dichiara

- di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico.
(specificare la tipologia)

- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di
cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10
anni)

- di possedere i prescritti requisiti;

- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come
impresa);

- che il sistema radioelettrico e' ubicato

e presenta le seguenti caratteristiche

(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione,
compatibilità elettromagnetica, ecc.)

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;

- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;

- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla
normativa in vigore

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;

b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e
controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale

(data)

(firma)

Allegato n. 20 (art. 107)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

il sottoscritto

nato a

residente in via..... n. ...

nella qualità di

dichiara:

- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575

- ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i
propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato, sono:

cognome e nome	grado di parentela (*)	nato a	il
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel
territorio dello Stato.

(data)

(firma)

(*)coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.

Allegato n. 21 (art. 131)

Frequenze previste per il servizio
radiomobile professionale analogico in
tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito
157,9125 - 162,5125 MHz

157,9250 - 162,5250 MHz
157,9375 - 162,5375 MHz
157,9500 - 162,5500 MHz
158,0000 - 162,6000 MHz
158,0125 - 162,6125 MHz
158,0250 - 162,6250 MHz
158,0375 - 162,6375 MHz
158,0500 - 162,6500 MHz
158,0875 - 162,6750 MHz
158,0875 - 162,6875 MHz
158,1000 - 162,7000 MHz
158,1250 - 162,7250 MHz
158,1500 - 162,7500 MHz
158,1625 - 162,7625 MHz
158,1750 - 162,7750 MHz
158,2000 - 162,8000 MHz
158,2125 - 162,8125 MHz
158,2250 - 162,8125 MHz
158,2500 - 162,8500 MHz
158,2750 - 162,8750 MHz
158,2875 - 162,8875 MHz
158,3000 - 162,9000 MHz
158,3125 - 162,9125 MHz
158,3250 - 162,9250 MHz
158,3500 - 162,9500 MHz
158,3750 - 162,9500 MHz
158,4000 - 163,0000 MHz
158,4250 - 163,0250 MHz
158,4500 - 163,0500 MHz
158,4625 - 163,0625 MHz
158,4750 - 163,0750 MHz
158,4875 - 163,0875 MHz
158,5000 - 163,1000 MHz
158,5125 - 163,1125 MHz
158,5250 - 163,1250 MHz
158,5375 - 163,1375 MHz
158,5500 - 163,1500 MHz
158,5625 - 163,1625 MHz
158,5750 - 163,1750 MHz
158,5875 - 163,1875 MHz
158,6000 - 163,2000 MHz
158,6125 - 163,2125 MHz
158,6250 - 163,2250 MHz
158,6375 - 163,2375 MHz

Allegato n. 22 (art. 131)

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito
450,7625 - 460,7625 MHz

450,7750 - 460,7750 MHz
450,7875 - 460,7875 MHz
450,8000 - 460,8000 MHz

450,8125 - 460,8125 MHz
450,8250 - 460,8250 MHz
450,8375 - 460,8375 MHz
450,8500 - 460,8500 MHz
450,8625 - 460,8625 MHz

Allegato n. 23 (art. 131)

1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito
- fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
- fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
- fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
- fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
- fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
- oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.
2. L'assegnazione delle coppie di frequenza e' effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici e' consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.

Allegato n. 24 (art. 132)

Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
TETRA autogestito
(29 canali)
452,0250 - 462,0250

452,0500 - 462,0500
452,0750 - 462,0750
452,1000 - 462,1000
452,1250 - 462,1250
452,1500 - 462,1500
452,1750 - 462,1750
452,2000 - 462,2000
452,2250 - 462,2250
452,2500 - 462,2500
452,2750 - 462,2750
452,3000 - 462,3000
452,3250 - 462,3250
452,3500 - 462,3500
452,3750 - 462,3750
452,4000 - 462,4000
452,4250 - 462,4250
452,4500 - 462,4500
452,4750 - 462,4750
452,5000 - 462,5000
452,5250 - 462,5250
452,5500 - 462,5500
452,5750 - 462,5750
452,6000 - 462,6000
452,6250 - 462,6250
452,6500 - 462,6500
452,6750 - 462,6750
452,7000 - 462,7000
452,7250 - 462,7250

Allegato n. 25 (art. 116)

CONTRIBUTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Tipologia dei contributi

1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:
 - a) per l'istruttoria delle pratiche;
 - b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

Art. 2

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

Art. 3

Termini per il pagamento e attestazione

1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
 - a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
 - 1) per istruttoria, a corredo della domanda;
 - 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
 - b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4

Ritardato o mancato pagamento

1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5
Contributo per esami

1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici e' fissato in euro 25,00.

TITOLO II
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON
CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE

Capo I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI

Art. 6
Contributo per istruttoria

1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato e' tenuto a versare una somma pari a:

- a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonche' nelle fattispecie di cui alla sezione VI;
- b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonche' nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII;
- c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonche' nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
- d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;
- e) 3.000,00 euro nei residui casi.

2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.

3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, e' compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7
Contributo per vigilanza e mantenimento

1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo e' pari a:

- a) euro 150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
- c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
- d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
- e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).

2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

Capo II
CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI

Sezione I - Definizioni e parametri

Art. 8
Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

- a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;
- b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;

- c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
- d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio e' uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
- e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
- f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
- g) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
- h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa;
- i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;
- l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.

Art. 9
Parametri

1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:

- a) numero di frequenze in uso;
- b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
- c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
- d) larghezza di banda assegnata;
- e) posizionamento della banda nello spettro;
- f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.

Sezione II - Servizio fisso

Art. 10
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in 500,00 euro.

2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	canale simplex ad una frequenza euro	canale simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 15 km	500,00	1.000,00
fino a 30 km	1.250,00	2.500,00
fino a 60 km	3.000,00	6.000,00
oltre 60 km	6.500,00	13.000,00

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

con larghezza di banda (in kHz) fino a	coefficiente
25	37,5
2	3
50	5

Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1,0
fino a 30	0,8
fino a 60	0,6
oltre 60	0,4

5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

Art. 11

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz

1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex	euro
fino a 15 km	900,00
fino a 30 km	2.000,00
fino a 60 km	4.600,00
oltre 60km	7.500,00

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (kHz)	coefficiente
fino a 250	3
fino a 500	5
fino a 1.750	8
fino a 3.500	10
fino a 7.000	14
fino a 14.000	16
fino a 28.000	18
fino a 56.000	20
oltre 56.000	22

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
oltre 10	0,8

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, e' compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.

Art. 12

Collegamenti tra stazioni fisse utilizzando bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex	euro
fino a 15 km		700,00
fino a 30 km		1.700,00
oltre 30 km		4.000,00

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente
fino a 3, 5	7
fino a 7	10
fino a 14	14
fino a 28	18
fino a 56	22
oltre 56	24

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

Art. 13

Collegamenti tra stazioni fisse utilizzando bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex	euro
fino a 15 km		650,00
fino a 30 km		1.600,00
oltre 30 km		3.800,00

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente
fino a 3, 5	7
fino a 7	10
fino a 14	14
fino a 28	18
fino a 56	22
oltre 56	24

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

Art. 14

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta o distanza equivalente	collegamenti simplex a due frequenze o duplex	euro
fino a 2,5 km		150,00
fino a 7,5 km		300,00
fino a 15 km		600,00
oltre 15 km		1.200,00

Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente
fino a 3, 5	6
fino a 7	8
fino a 14	12
fino a 28	15
fino a 56	18
oltre 56	22

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,75

fino a 60		0,50
oltre 60		0,40

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 e' ridotto dell'80 per cento.

Art. 15

Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto

1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonche' all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.

2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz, per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.

Sezione III - Servizio mobile terrestre

Art. 16

Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.

2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 kHz, e' fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

=====		
raggio dell'area di servizio	canale simplex ad una frequenza	canale simplex a due frequenze o duplex
=====		
	euro	euro

fino a 1 km, limitatamente ai casi di fondo proprio o equivalenti	300,00	600,00
-----	-----	-----
fino a 15 km	700,00	1.400,00
-----	-----	-----
fino a 30 km	1.500,00	3.000,00
-----	-----	-----
fino a 60 km	3.000,00	6.000,00
-----	-----	-----
fino a 120 km	4.500,00	9.000,00
-----	-----	-----
oltre 120 km	4.500,00 + 50,00 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km	9.000,00 + 100,00 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km

3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, e' dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:

angolo di apertura	quota proporzionale
fino a 90°	1/3
fino a 180°	1/2
oltre 180°	1

4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17.

5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.

6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.

Art. 17

Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili

1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati e' fissato come segue:

- in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
- in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
- in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
- per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della metà.

3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.

Art. 18

Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica

1. Per le reti del servizio mobile terrestre e' dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.

2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo e' pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.

Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre

Art. 19

Calcolo del contributo

1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali.

2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo e' dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.

3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.

Art. 20

Collegamenti unidirezionali

1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 e' ridotto alla metà.

Art. 21
Condivisione di risorse

1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra piu' titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non e' consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.

Sezione V - Multiaccesso

Art. 22
Tecnica multiaccesso

1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:

numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso	coefficiente	numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso	coefficiente
a) tecnica analogica			
da 6 a 12	0,95	da 19 a 24	0,85
da 13 a 18	0,90	oltre 24	0,80
b) tecnica numerica			
da 6 a 12	0,90	da 19 a 24	0,80
da 13 a 18	0,85	oltre 24	0,75

2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.

Art. 23
Sistemi multiaccesso numerici

1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate e' associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali e' determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, e' dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.

Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico

Art. 24

Servizio mobile marittimo

1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non e' soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da piu' aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica e' estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.

Art. 25

Servizio mobile aeronautico

1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, e' dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, e' dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

Sezione VII - Altri servizi

Art. 26

Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali e' dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, e' dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.

Art. 27

Servizi di radioastronomia ed equiparati

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali e' richiesta la protezione, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.

Sezione VIII - Servizi via satellite

Art. 28

Sistemi di ricerca spaziale

1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 29

Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra e' dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 30

Sistemi di operazioni spaziali

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 31

Servizi via satellite

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite e' dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo e' fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino a 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "*band on demand*", e' dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.
3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (*Satellite News Gathering*) e' dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo e' fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Sezione IX - Esenzioni e riduzioni

Art. 32

Esenzioni e riduzioni

1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (*link*) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.

2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo e' stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:
- ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
 - ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
 - ai servizi di polizia degli enti locali;
 - ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
- i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
 - i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
 - i servizi di sicurezza per le miniere;
 - i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
 - i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
 - i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonche' di sedi aeroportuali;
 - i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
 - i servizi di auto pubbliche di città;
 - i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
 - i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
 - i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
 - i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
 - i servizi lacuali e fluviali;
 - i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.

Capo III AUTORIZZAZIONI GENERALI

Art. 33 ***Contributo per istruttoria***

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo e' pari:
- per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
- a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
 - a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
 - a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;

4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:

1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;

2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;

3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;

4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:

1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;

2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;

3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.

2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.

Art. 34

Contributo per vigilanza e mantenimento

1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo e' pari:

a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);

2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);

3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);

4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:

1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);

2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);

3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);

4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:

1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;

2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;

3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.

2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

Art. 35

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 36

Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

Art. 37

Attività assimilate a quella in banda cittadina

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:

a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze

1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto e' tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:

a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.

2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.

3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.

4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.

5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato e' tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.

Art. 39

Sperimentazione

1. Il richiedente la sperimentazione e' tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a:

a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:

a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.

3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.

4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.

5. Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e' tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:

a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);

b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).

6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:

a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;

b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;

c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, e' dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.

7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.

8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.

Art. 40

Modalità particolari di esercizio

1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, e' ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità e' anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.

2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.

3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.

4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.

Art. 41

Contitolarità

1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, e' ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.

Art. 42

Contributi provvisori - conguagli

1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.

2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
(art. 134)

Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.

Capo I
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE

Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione

Art. 1
Validità autorizzazione generale - Rinnovo

1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.

Art. 2
Patente

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegare:
 - a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
 - b) n. 2 fotografie formato tessera.

Art. 3
Esami

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
 - a) per la patente di classe A:
 - a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
 - a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);

b) per la patente di classe B:

b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).

2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.

3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.

5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.

6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).

7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame e' rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.

Art. 4

Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;

b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;

c) una marca da bollo del valore corrente;

d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5

Esoneri prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.

2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;

b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;

c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.

4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Art. 6

Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere.

2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:

a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;

b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.

Art. 7

Acquisizione nominativo

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:

- a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
 - b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 8
Tirocinio

1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale e' responsabile del corretto uso della stazione.

Art. 9
Ascolto

1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (*Short Wave Listener*) e' formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza".

Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e' consentita l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui e' presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione II
Norme tecniche

Art. 11
Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 12 ***Norme d'esercizio***

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; e' ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; e' comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Art. 13 ***Trasferimento di stazione***

1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.

Art. 14 ***Controllo sulle stazioni***

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 15 ***Limiti di potenza***

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione:
 - a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
 - b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

Art. 16 ***Requisiti delle apparecchiature***

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.

Art. 17
Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18
Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
 - a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
 - b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.

Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

Art. 20
Autorizzazioni generali speciali

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

Sub Allegato A
(articolo 1, comma 2, dell'Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice)

Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

dichiara

- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. conseguita il
- di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- di voler installare ed esercire:
 - una stazione di radioamatore,
 - una stazione ripetitrice analogica o numerica,
 - un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi,
- un impianto destinato ad uso collettivo;
- una stazione radioelettrica(specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) e' ubicata

si impegna

- a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a)attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale;
- b)la copia della patente di operatore;
- c)la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo;
- d)la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.

data (firma)

Sub Allegato A 1

(art. 1, comma 3, dell'Allegato n. 26)

Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
....., nominativo

Dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
....., nominativo

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara

- di voler esercire:
 - una stazione di radioamatore
 - una stazione ripetitrice analogica o numerica
 - un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi
 - un impianto destinato ad uso collettivo
 - una stazione radioelettrica(specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
 - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre
 - (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
 - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
 - che la stazione radioelettrica e' ubicata
 - e si impegna:
 - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
 - a versare il prescritto contributo annuo;
 - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Allega alla presente dichiarazione l' attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale;
- data (firma)

Sub Allegato B

(art. 1, comma 5, dell'Allegato n.26)

Sub Allegato C

(art. 1, comma 5, dell'Allegato n. 26)

Sub Allegato D

(art. 3, comma 1 dell'Allegato n. 26)

**PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE**

PARTE I

QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE

A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA

1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA

1.1. - Conduttività

- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unità di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unità di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacità di una batteria

1.2. - I generatori elettrici

- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo

1.3. - Campo elettrico

- Intensità di campo elettrico
- L'unità di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici

1.4. - Campo magnetico

- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici

1.5. - Campo elettromagnetico

- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione

1.6. - Segnali sinusoidali

- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza
- L'unità di misura: hertz
- Differenza di fase

1.7. - Segnali non sinusoidali

- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche

1.8. - Segnali modulati

- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda
- Forme d'onda

1.9. - Potenza ed energia

- Potenza dei segnali sinusoidali
- Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
- Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori
- Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
- relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
- Potenza di cresta della portante modulata

2.- COMPONENTI

2.1.- Resistore

- Resistenza
- L'unità di misura: l'ohm
- Caratteristiche corrente/tensione
- Potenza dissipata
- Coefficiente di temperatura positivo e negativo

2.2.- Condensatore

- Capacità
- L'unità di misura: il farad
- La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
- Coefficiente di temperatura
- Corrente di fuga

2.3.- Induttori

- Bobine d'induzione
- L'unità di misura: l'henry
- L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza

- Sfasamento tra tensione e corrente

- Fattore di merito

- Effetto pelle

- Perdite nei materiali del nucleo

2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori

- Trasformatore ideali

- La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- I trasformatori
- 2.5.- Diodo
 - Utilizzazione ed applicazione dei diodi
 - Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)
 - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
- 2.6.- Transistor
 - Transistor PNP e NPN
 - Fattore di amplificazione
 - Transistor a effetto di campo
 - I principali parametri del transistor ad effetto di campo
 - Il transistor nel circuito:
 - a emettitore comune
 - a base comune
 - a collettore comune
 - Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
 - I metodi di polarizzazione
- 2.7.- Varie
 - Dispositivo termoionico semplice (valvola)
 - Circuiti numerici semplici
- 3.- CIRCUITI
- 3.1.- Combinazione dei componenti
 - Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
 - Corrente e tensione nei circuiti
 - Impedenza
- 3.2.- Filtri
 - Filtri serie e parallelo
 - Impedenze
 - Frequenze caratteristiche
 - Frequenza di risonanza
 - Fattore di qualità di un circuito accordato
 - Larghezza di banda
 - Filtro passa banda
 - Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi
 - Risposta in frequenza
 - Filtri a π e a T
 - Cristallo a quarzo
- 3.3.- Alimentazione
 - Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
 - Circuiti di filtraggio
 - Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
- 3.4.- Amplificatori
 - Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
 - Fattore di amplificazione
 - Caratteristica ampiezza/frequenza e larghezza di banda
 - Classi di amplificatori A, A/B, B e C
 - Armoniche (distorsioni non desiderate)
- 3.5.- Rivelatori
 - Rivelatori di modulazione di ampiezza
 - Rivelatori a diodi
 - Rivelatori a prodotto
 - Rivelatori di modulatori di frequenza
 - Rivelatori a pendenza
 - Discriminatore Foster-Seeley
 - Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
- 3.6.- Oscillatori
 - Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione
 - Oscillatore LC
 - Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
- 3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
 - Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase

4.- RICEVITORI

4.1.- Tipi di ricevitore

- Ricevitore a supereterodina semplice e doppia

4.2.- Schemi a blocchi

- Ricevitore CW (A1A)
- Ricevitore AM (A3E)
- Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
- Ricevitore FM (F3E)

4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)

- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miscelatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)

4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)

- Protezione da canale adiacente
- Selettività
- Sensibilità
- Stabilità
- Frequenza immagine
- Intermodulazione; transmodulazione

5.- TRASMETTITORI

5.1.- Tipi di trasmettitori

- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza

5.2.- Schemi a blocchi

- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)

5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)

- Miscelatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)
- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a ??)
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo

5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)

- Stabilità di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearità
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)

6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE

6.1.- Tipi di antenne

- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato

6.2.- Caratteristiche delle antenne

- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale

6.3.- Linee di trasmissione

- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
- Velocità di propagazione
- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna

7.- PROPAGAZIONE

- Strati ionosferici
- Frequenza critica
- Massima frequenza utilizzabile (MUF)
- Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
- Affievolimenti (fading)
- Troposfera
- Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che puo' essere coperta (orizzonte radioelettrico)
- Inversione di temperatura
- Riflessione sporadica sullo strato E
- Riflessione aurorale

8.- MISURE

8.1.- Principi sulle misure

Misure di:

- Tensioni e correnti continue ed alternate
- Errori di misura
- Influenza della frequenza
- Influenza della forma d'onda
- Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura - Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'involuppo di un segnale in alta frequenza
- Frequenza

- Frequenza di risonanza

8.2.- Strumenti di misura

Pratica delle operazioni di misura:

- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento

- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio
- 9.- DISTURBI E PROTEZIONE
- 9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
 - Bloccaggio
 - Disturbi con il segnale desiderato
 - Intermodulazione
 - Rivelazione nei circuiti audio
- 9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
 - Intensità di campo del trasmettitore
 - Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
 - Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
 - all'ingresso d'antenna
 - su altre linee di connessione
 - per irraggiamento diretto
- 9.3.- Protezione contro i disturbi
- Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
 - Filtraggio
 - Disaccoppiamento
 - Schermatura
- 10.- PROTEZIONE ELETTRICA
 - Il corpo umano
 - Sistemi di alimentazione
 - Alte tensioni
 - Fulmini

B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1.- ALFABETO FONETICO

A = Alfa	J = Juliet	S = Sierra
B = Bravo	K = Kilo	T = Tango
C = Charlie	L = Lima	U = Uniform
D = Delta	M = Mike	V = Victor
E = Echo	N = November	W = Whiskey
F = Foxtrot	O = Oscar	X = X-Ray
G = Golf	P = Papa	Y = Yankee
H = Hotel	Q = Quebec	Z = Zulu
I = India	R = Romeo	

2.- CODICE Q

Codice	Domanda	Risposta
QRK	Qual'e' l'intelligibilità del mio segnale?	L'intelligibilità dei vostri segnali e'
QRM	Siete disturbati?	Sono disturbato
QRN	Siete disturbati da rumori atmosferici?	Sono disturbato da rumori atmosferici
QRO	Debbo aumentare la potenza di emissione?	Aumentate la potenza di emissione
QRP	Debbo diminuire la potenza di trasmissione?	Diminuite la potenza di trasmissione
QRS	Debbo trasmettere piu' lentamente?	Trasmettete piu' lentamente
QRT	Debbo cessare la trasmissione?	Cessate la trasmissione

QRZ		Da chi sono chiamato?		Siete chiamato da
QRV		Siete pronto?		Sono pronto
QSB		La forza dei miei segnali e' variabile?		La forza dei vostri segnali varia
QSL		Potete darmi accusa di ricezione?		Do accusa di ricezione
QSO		Potete comunicare direttamente con?		Posso comunicare direttamente con
QSY		Debbo cambiare frequenza di trasmissione?		Trasmettete su un'altra frequenza... kHz (o MHz)
QRX		Quando mi richiamerete?		Vi richiamero' alle ore....
QTH		Quale e' la vostra posizione in latitudine e longitudine?		La mia posizione e' di latitudine e.... di longitudine

3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

AR		Fine della trasmissione
BK		Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break)
CQ		Chiamata a tutte le stazioni
CW		Onda continua - Telegrafia
K		Invito a trasmettere
MSG		Messaggio
PSE		Per favore
RST		Intelligibilità, forza del segnale, tonalità
R		Ricevuto
RX		Ricevitore
SIG		Segnale
TX		Trasmettitore
UR		Vostro

4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI

- Segnali di soccorso:
- radiotelegrafia ...-... (SOS)
- radiotelegrafia "MAYDAY"
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali
- Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali

5.- INDICATIVI DI CHIAMATA

- Identificazione delle stazioni di radioamatore
- Utilizzazione degli indicativi di chiamata
- Composizione dell'indicativo di chiamata
- Prefissi nazionali
- 6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi

C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE

1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT

- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
- Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
- Regioni radio dell'UIT

2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT

- Raccomandazione TR 61 -02
- Raccomandazione TR 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01

3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA

- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
- modo di tenuta del registro
- obiettivi
- dati da registrare

PARTE II^

EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE

Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni:

- ad una velocità di almeno 5 parole al minuto
- per una durata di almeno 3 minuti
- con un massimo di quattro errori in ricezione
- con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione utilizzando un manipolatore non automatico

**Sub Allegato E
(art. 3, comma 8, dell'Allegato n.26)**

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)
 CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE' (HAREC)
 Delivres sur la base de la Recomandation de la CEPT TR 61-02

1. L'amministrazione o l'Autorità competente

.....

del Paese

Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l'esame di radioamatore conformemente al regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in questione corrisponde a quello relativo al livello A/B indicata nella Raccomandazione CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare del presente certificato ha il diritto

di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione generale) della classe Generale /Limitato

In applicazione della Raccomandazione CEPT TR 61-01, la licenza nazionale di questa categoria corrisponde alla classe 1/2, secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5 dell'Appendice II della Raccomandazione CEPT TR 61-01.

2. L'administration ou l'Autorite' competente

.....
du pays

certifie que le titulaire certificat a reussi un examen de radioamateur conformement au reglement de l'Union International des Telecommunications (IUT). L'epreuve en question correspond à la classification 1)..... de la Recommendation CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformement à la reglementation regissant les radiomateurs du pays,le titulaire du present cerificat est en droit d'obtenir la licence national de la categorie(1).....

En application de la Recommendation CEPT TR 61-01,la license nationale de cette categorie correspondant à la classification (1),comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la Recommendation CEPT TR 61-01.

3. The issuing Administration or responsible issuing Authority

.....
of the country

declares herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio examinination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunications Union (ITU).The passed examination is comparable with level (1)....., as idicated in CEPT Recommendation TR 61-02 (HAREC).According to the amateur radio regulations of the country,the holder of this certificate in entitled to receive the national licence class (1).....

For the purpose of CEPT Recommendation TR 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class (1), as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommedation TR 6-01.

4. Die ausstellende Verwaltung oder zuständige Behörde

.....
des Landes

erklärt hiermit,dass der inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht nach CEPT-Empfehlung TR 61-02 (HAREC) der Stufe (1)....., Gemass Amateurfunkbestimmungen des Landes hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der Klasse (1).....

In Anwendung der CEPT- Empfehlung TR 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse (1) eingestuft, wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung 61-01 aufgeführt ist.

5. Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla competente Autorità nazionale sotto indicata.

Les autorités officielles desirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à l'Autorité nationale compétente mentionnée ci dessous.

Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above.

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten.

Adresse/Address/Anschrift

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Telephone/Telephone/Telefon

Telex/Telex/Telex:

Telecopie/Telefax/Telefax:

Signature /Signature/Unterschrift

Sub Allegato F
(art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)

Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza

comunica

di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali.

chiede

- di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale;

- di ricevere l'attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.

data (firma)

Sub Allegato G
(art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA

SWL n.

.....

città.....

ATTESTATO DELL'ATTIVITÀ DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE
RISERVATE AI RADIOAMATORI

Signore/a
luogo e data di nascita
residenza e/o domicilio
cittadinanza
data IL DIRETTORE

Sub Allegato H
(art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per
il/la

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
....., nominativo
Dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
....., nominativo

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'
articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche:

dichiara

- di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica;
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- che la stazione radioelettrica e' ubicata
si impegna:
 - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
 - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
 - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione:

a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale

Segue Sub Allegato H

SCHEDA TECNICA
PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
NOMINATIVO D'IDENTIFICAZIONE.

1. Ubicazione stazione ripetitrice:

.....

C.A.P..... COMUNE

Via e numero civico o località

2. Coordinate geografiche del punto di emissione:

- Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich:

- Latitudine

3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui e' installata l'antenna:

4. Natura dell'assegnazione:

- !-! frequenza unica

- !-! Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)

5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in MHz) ---,----

- frequenza di ricezione associata (in MHz)

6. Ditta costruttrice dell'apparato:

-!

7. Sigla dell'apparato:

-!

8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) -!-!-!-!-!

9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt): -!-!-!-!-!

10. Tipo dell'antenna: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!

11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo): -!-!-!-!-!

12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri): -!-!-!-!

13. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB):
-!-!-!-!-!

13. Operatore responsabile:

Cognome Nome

Nominativo Comune di residenza

Indirizzo N.

data (firma)